

(N. 661-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORI: PICCHIOTTI, *per la maggioranza*; PIOLA, *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GALLETTI, PELIZZO, ROMANO Antonio, CIASCA, GIARDINA, CARBONI, RIZZATTI, GERINI, PEZZINI, MARTINI, DE BOSIO, CEMMI e SCHIAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1954

Comunicate alla Presidenza il 13 giugno 1955

Divieto dei concorsi di bellezza.

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato per la sua approvazione vuole essere, come si legge chiaramente nel testo, il mezzo più radicale e più efficace per affrontare e risolvere un problema di carattere morale e sociale di gravità tale da apportare, qualora non vi si provveda, dolori, delusioni, fatti delittuosi e procedimenti giudiziari.

È anche scritto nel progetto di legge che giornali autorevoli, dei quali non si conoscono i titoli, hanno fatto presente come 100 mila ragazze sono state date in pasto al pubblico.

Non ci siamo commossi a queste notizie e non ci sentiamo di appoggiare una simile iniziativa perchè il problema non può né deve essere considerato sotto aspetti contingenti, ma riguardato e risolto alla luce di principi

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiori quali quelli della libera manifestazione del pensiero e della piena ed integrale difesa della personalità umana.

Vi possono e vi debbono essere limitazioni, ma solo quando il pensiero si manifesta con esteriorizzazioni ed atteggiamenti offensivi del costume e della moralità, non espressione di esasperati ed eccezionali ipersensibili moralisti, ma della coscienza media morale del cittadino.

Non è possibile pensare o credere che la morale sia del tutto travolta e che il vizio e la corruzione imperino e che i giovani abbiano abbandonato ogni regola sana, solo perchè si fanno frequentemente i concorsi di bellezza.

Abbiamo già assistito ad agitazioni incomposte ed irose per i prendisole, per le riproduzioni delle memorie del Casanova ed ora abbiamo per metà il divieto di questi innocenti concorsi di bellezza.

Può darsi che qualche volta nella esaltazione di omaggio al bello si siano rotti i freni dell'arte e della natura, ma pensiamo che ciò costituisca una vera eccezione.

D'altronde non è con le leggi repressive che si può sperare di moralizzare i costumi.

Occorre prima formare le coscienze perchè siano forti e serene, non foglie leggere ai turbini del senso e della carne.

Non dunque leggine miracolose o divieti abbinisognano perchè il divieto accuisse il desiderio e la fantasia si sbriglia e gode nell'esaltazione del raggiungimento del frutto proibito che in realtà non è, nella generalità dei casi, che un fiore arido ed aspro e senza più profumo.

Anche se i concorsi di bellezza fossero banditi o soppressi, le fanciulle continuerebbero a mostrare al sole di estate le loro belle membra senza coperture e senza rossori.

Il pudore è un sentimento artificiale e convenzionale che risente l'influenza dell'ambiente e la variazione dei costumi.

La morale si modifica a secondo dei tempi, dei luoghi, delle temperature.

Gli ardori e gli eccitamenti esplodono più violenti dinanzi ad un corpo disegnato e modellato da vesti sapienti piuttosto che dinanzi a scollacciatura o nudità piene.

È noto a tutti come nell'estate non si abbia alcun ritegno a mostrare per la cosiddetta cura del sole, tutto quello che la donna ha di più

bello, mentre nell'inverno costituisce ragione di vergogna e di rossore tirarsi su fino al ginocchio una calza slacciata.

Ma poi non sembrano più che sufficienti le disposizioni del Codice penale, della legge e del regolamento di pubblica sicurezza in questa materia?

Sarà bene qui ricordarle:

Articolo 527 del Codice penale. (*Atti osceni*).

— Ognuno sa che cosa si debba intendere per atti osceni perchè ce lo dice il Codice penale all'articolo 529; sono tali quelli che secondo il comune sentimento offendono il pudore. E nel capoverso è scritto: « Non è oscena l'opera d'arte e l'opera di scienza ».

Articolo 528 del Codice penale. (*Pubblicazioni e spettacoli osceni*). — Pena da tre mesi a tre anni.

Articolo 726 del Codice penale. — Chiunque in luogo pubblico od esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino ad un mese.

Soggiace all'ammenda fino a lire 500 chi in luogo pubblico od aperto al pubblico usa un linguaggio contrario alla pubblica decenza.

Articolo 208 della legge di pubblica sicurezza. — È vietato ogni invito ed eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Articolo 126 del regolamento di pubblica sicurezza. — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo al turbamento dell'ordine pubblico o del buon costume.

Non sono sufficienti queste norme?

Se davvero fossero applicate esse sarebbero più che sufficienti a reprimere ogni violazione della legge e del costume morale.

Non è il caso di indulgarsi qui a trattare il concetto di oscenità sia dal punto di vista artistico sia per quel che riguarda le manifestazioni esibizionistiche in pubblico.

Lo faremo se dovremo chiarire più diffusamente il nostro pensiero.

Ricordiamo solo ora che il bello non dissolve il costume nè abbrutisce il pensiero.

La bellezza naturale insieme con l'arte sono filtri prodigiosi attraverso ai quali anche la

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oscenità, se fosse tollerata, si idealizza e l'anima non può risentirne scosse.

Ogni tentativo di restrizione costituisce un sicuro fallimento o quel che è peggio acuisce il desiderio e lo rende più violento ed impudico.

I concorsi di bellezza dei quali ogni giorno si trova cenno nei giornali e che costituiscono normali manifestazioni in tutti i Paesi del mondo dai più caldi ai più freddi, non costituiscono offesa alla dignità ed al decoro della donna italiana né il colpo di clava alla morale delle famiglie.

Essi sono entrati come innocente svago e stimolo nella consuetudine di ogni giorno per esaltare la grazia e la bellezza muliebre siano quelle di una gran dama o di una modestissima fanciulla.

È, come abbiamo detto, un rito naturale che non si compie, come accade purtroppo alla televisione, con movimenti incomposti del corpo o con esibizioni sapienti della carne, ma naturalmente e senza artifizi.

Penso che dei concorsi di bellezza se ne parli più per sentito dire che per avervi assistito e che sia accaduto o al collega Galletto o a qualche firmatario del disegno di legge quello che accade a quel gentiluomo del Cinquecento il quale dopo aver sostenuto sulla punta della spada la preminenza dell'Ariosto sul Tasso quando fu ferito a morte esclamò: « E dire che muoio senza aver letto nè il Tasso nè l'Ariosto ».

Più dei concorsi di bellezza il cittadino italiano in questo momento ha dinanzi problemi assai più gravi e fra questi proprio quelli che secondo la Costituzione costituiscono la ragione della vita di ciascuno di noi: la difesa della libertà e della personalità.

Confidiamo che il Senato, nella sua saggezza ed esperienza, non approvi il progetto di legge del collega Galletto.

PICCHIOTTI, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge del senatore Galletto ed altri parte dal presupposto che solo l'abolizione *totale e indiscriminata* di tutti i « concorsi di bellezza » e similari, possa rappresentare un efficiente contributo all'opera di moralizzazione della società in questo settore, eliminando drasticamente tutte le occasioni di esibizionismo e di esaltazione pubblicitaria della bellezza femminile, che si offrono annualmente all'illusione delle nostre giovinette.

La maggioranza della Commissione si è pronunciata contro l'approvazione di una legge siffatta, non già per non aver apprezzato il nobile scopo dei proponenti, ma per il riflesso che la moralizzazione del costume si ottiene non tanto colle leggi formali, ma con un'opera più vasta di affermazione dei principi morali che si esplichi diuturnamente nella famiglia e nella scuola.

Dal canto suo la minoranza, di cui qui si esprime il pensiero, mentre plaude all'intento dei proponenti e ne apprezza l'alto significato moralizzatore, ritiene che, se è vero che il miglioramento del costume trova il suo naturale impulso, più che nella legge, nella formazione del carattere delle giovani generazioni, attraverso lo stillicidio diuturno di norme educative nell'ambito della famiglia e della scuola, nell'intento di affermarvi i sani principi della religiosità e dell'etica; è altrettanto vero che il legislatore può arrecare il suo contributo a quest'opera più vasta, pur rimanendo nei limiti in cui lo Stafo ha diritto di intervenire.

Ora, deve anzitutto rilevarsi che la gran massa del popolo italiano, quella moralmente sana, che lavora tutta la settimana ed ha costituzionalmente il culto dei principi religiosi e morali, affermantisi ogni giorno nella vita

famigliare, sa trovare lontano dalle « passerelle » ben altri riposanti diletti e custodisce gelosamente l'illibatezza delle proprie figlie; essa ha ormai già giudicato i lati negativi e deteriori dei « concorsi di bellezza », e condanna, senza appello, quelli che hanno caratteri speculativi e sfacciatamente pubblicitari, ignorando ogni senso di limite, in contrasto col decoro e la dignità della donna, per la quale la tutela della pudicizia è garanzia di moralità.

Per questo, l'interessamento ai vari « concorsi » va ogni anno sensibilmente diminuendo e si restringe ad un pubblico particolare, che non è certamente l'esponente del sano popolo italiano, ma in gran parte frequentatore ozioso di spiagge e di saloni; e già la stampa quotidiana, attraverso articoli dei più qualificati nostri giornalisti, che non possono certo tacchiarci né di puritanismo né di quaccherismo, va denunciando le sfacciate forme di molti « concorsi » e addita i pericoli di quelli, che non sanno rispettare il limite dell'onestà e della serietà, sicché quello che dovrebbe essere un simpatico tributo alla bellezza delle donne italiane si trasforma in un esibizionismo immorale di eccitanti forme corporee.

Già il Governo è ripetutamente intervenuto, coi suoi organi di vigilanza, a contenere nei giusti limiti le forme di queste manifestazioni, distinguendo il « concorso » che in sè non ha nulla di immorale, dal modo con cui qualche volta si manifesta. A questa distinzione si ispira il pensiero della minoranza della Commissione, la quale osserva che, se il legislatore porrà a disposizione degli organi esecutivi, che presiedono alla tutela della pubblica moralità, norme specifiche, oggi mancanti, le quali consentano loro un intervento più efficiente

LEGISLATURA II - 1958-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in questo delicato settore, dovrebbe ritenersi raggiungibile lo scopo, che i proponenti della legge si sono prefissi, senza dover imporre una drastica proibizione indiscriminata, che turberebbe, senza necessità, sani e legittimi interessi turistici, e disconoscerebbe, in contrasto coi principi di libertà, la liceità di quelle manifestazioni, che, mantenendosi nei limiti della moralità media, non postulano l'intervento dello Stato.

Introducendo nel nostro sistema legislativo norme che regolino in questo settore l'istituto delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, si da sottoporre chiunque intenda organizzare un « concorso » al vaglio dell'autorità competente, eliminando gli sfacciati speculatori e assicurando il rispetto di determinati limiti; ed altre, relative all'età delle concorrenti, escludendo le minorenni; ed altre ancora, che affidino agli enti provinciali del turismo o alle aziende autonome di soggiorno la vigilanza su tutte le manifestazioni del genere, si colmerebbe una lacuna della nostra legislazione, che finora ha impedito ai pubblici poteri di intervenire in forma veramente efficiente.

I concorsi di bellezza non sono, come si è già osservato, per se stessi immorali e ben possono rappresentare un tributo alle nostre bellezze femminili ed un'utile esaltazione del folclore delle nostre regioni; immorali diventano, quando si esplicano in una forma, che denuncia scopi ben lontani da quella onesta finalità. Regolare questa forma, imponendo limitazioni, garanzie, sanzioni, significa contribuire efficientemente all'opera più vasta di moralizzazione, da compiersi con mezzi extra legislativi, rispettando i limiti in cui è dato allo Stato di intervenire nella esplicazione di una attività privata, per se stessa lecita.

Sulla base di queste considerazioni la minoranza della Commissione esprime il voto che la saggezza del Senato, modificando il testo dei proponenti, concreti, con opportuni emendamenti, la « regolamentazione » dei concorsi di bellezza, senza giungere alla loro drastica eliminazione.

PIOLA, relatore per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono vietati i concorsi di bellezza e le manifestazioni del genere. Gli organizzatori e le concorrenti saranno puniti con la ammenda da lire 5.000 (cinquemila) a lire 50.000 (cinquantamila). La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.